

Capitolato Speciale Lotto 5

COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)

Capitolato speciale dell'assicurazione

Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera – RCTO

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	30/04/2020
-------------------	------------

alle ore 24 del:	31/12/2023
------------------	------------

Sommario

DEFINIZIONI

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- 1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- 1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 1.16 Rescissione automatica

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

- 2.0.1 Descrizione del rischio
- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Estensione territoriale
- 2.3 Qualifica di terzi
- 2.4 Precisazioni di garanzia
- 2.5 Esclusioni
- 2.6 Responsabilità personale – Rinuncia alla rivalsa
- 2.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato
- 2.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
- 2.9 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie
- 2.10 Determinazione e Regolazione del premio
- 2.11 Franchigia
- 2.11 Franchigia frontale - S.I.R. - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
- 2.12 Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento

3.0 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

- 3.1 Malattie Professionali
- 3.2 Committenza veicoli
- 3.3 Affidamento auto
- 3.4 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato
- 3.5 Danni a cose in consegna o custodia
- 3.6 Danni a veicoli
- 3.7 Danni da inquinamento accidentale
- 3.8 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

- 3.9 Danni da incendio
- 3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno
- 3.11 Danni a condutture ed impianti sotterranei
- 3.12 Errato trattamento di dati personali
- 3.13 Precisazione

SCHEMA TECNICA

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato: il Contraente e i suoi Amministratori e Prestatori di lavoro, il Segretario Generale, nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere, ...) della cui opera il Contraente si avvalga ai fini dello svolgimento e della prestazione delle proprie attività e servizi, esclusi gli appaltatori e i subappaltatori nonché i rispettivi dipendenti.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale, esistenziale.

Danni materiali

Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Cose

Sia i beni materiali sia gli animali.

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

Prestatori di lavoro

I dipendenti dell'Assicurato Contraente nonché le persone fisiche non dipendenti di cui - ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro - questi si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata e per le quali abbia l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL.

Sono compresi:

- i dipendenti dell'Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o Aziende;
- i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

e altri soggetti (es. borsisti, studenti, etc.);

per i quali, ai sensi di legge, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL sia posto a carico dell'Assicurato.

Retribuzioni lorde

L'ammontare delle retribuzioni, al lordo di ogni ritenuta, corrisposte dal Contraente ai Prestatori di lavoro, nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori e al Segretario.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato al Settore Ragioneria del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento, ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile, nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle economiche del contratto a tali migliori condizioni. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente, a scelta del Contraente, il Foro del luogo dove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 28/2010 e s.m. e i.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o PEC o telegramma o telefax o e-mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al **11% (undici percento)** del premio dell'assicurazione.

1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.15 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per il danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

1.16 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

2.0.1 Descrizione del rischio

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'Amministrazione Contraente dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori, subappaltatori, subcontraenti) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di para subordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività e, relativamente agli immobili, indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli stessi.

Sono comprese le attività svolte dai dipendenti del Contraente presso altri Enti a seguito di comando del Contraente medesimo.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione si estende anche a coloro che prestano servizio presso l'Assicurato, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, per i quali faccia carico all'Assicurato la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

La validità della copertura assicurativa non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria INAIL, che possano indurre il Contraente in posizione di irregolarità verso l'INAIL e/o - nel caso di prestatori d'opera dallo stesso non dipendenti - da irregolarità altrui di cui il Contraente non sia a conoscenza.

Non costituisce inoltre causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò derivi da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

L'assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile ed è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

2.2 Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

2.3 Qualifica di terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" nei casi di morte e lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico nonché per qualsiasi danno sofferto quando utilizzi le strutture del Contraente quale utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato quando subiscano il danno, per morte e lesioni personali, in occasione di servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario e in ogni altro caso saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

2.4 Precisazioni di garanzia

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa intendersi limitativo della garanzia assicurativa, ferme restando le "Esclusioni" di cui alla norma 2.5 che segue, l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante:

1. da proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere, dei relativi impianti destinati alla loro conduzione e delle pertinenze, senza eccezioni, compresi antenne, recinzioni, cancelli, porte, sbarre e ogni altro dispositivo simile, anche ad apertura automatica; è compresa la responsabilità derivante da conduzione di fabbricati (e relativi impianti) in locazione al Contraente e da questi sublocati o concessi in uso ad utenti dei propri servizi, inteso che in tal caso la garanzia viene prestata anche nell'interesse di questi ultimi;
2. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, specchi d'acqua, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto od opera pubblica;

3. dalla proprietà, esercizio e manutenzione di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e la pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento o da omissione dei compiti di vigilanza, di impianti semaforici e di segnalazione in genere;
4. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di boschi, aree verdi, parchi e giardini (e relative installazioni in genere eventualmente in dotazione), piante e alberature in genere, compresi l'esecuzione di lavori di giardinaggio, potatura e/o manutenzione in genere nonché da impiego di prodotti fitosanitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
5. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di / a : concorsi, convegni, seminari, tavole rotonde, fiere, mostre, fiere ed esposizioni in genere, spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, ovunque organizzate, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture impiegate e compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi;
L'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle suindicate iniziative.
6. dall'organizzazione e/o dallo svolgimento di manifestazioni e iniziative che abbiano una valenza culturale e/o sociale e/o di interesse collettivo, organizzate dal Contraente o per le quali lo stesso abbia con specifico atto concesso il proprio patrocinio, comprese le iniziative di carattere ricreativo e sportivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite guidate, gite, escursioni, tornei e competizioni sportive, manifestazioni carnevalesche anche con carri allegorici, compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni occorsi alle persone trasportate sui carri allegorici durante le predette manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Contraente.
In tutti i casi sopra indicati l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni.
7. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
8. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
9. dalla proprietà e/o conduzione di uffici, magazzini e depositi, alloggi, officine e laboratori, parcheggi, rimesse, teatri, cinema, auditorium, asili e strutture scolastiche, centri di formazione, colonie, ambulatori, strutture per anziani, strutture assistenziali, palestre e strutture nonché impianti sportivi e ricreativi in genere, cimiteri, macelli, mercati od altre strutture adibite a pubblici servizi e non;
10. dalla gestione di farmacie comunali, compresi i rischi di danni derivanti dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo si tratti di prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati o venduti nello stesso esercizio. La garanzia comprende la responsabilità civile professionale dei farmacisti alle dipendenze del Contraente;
11. dalla proprietà e/o esercizio - a qualunque titolo - di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché dalla gestione di mense e di servizi di refezione scolastica, di bar e punti di ristoro anche in occasione di manifestazioni in genere, da servizio di fornitura pasti alle strutture gestite o anche al domicilio di assistiti, compresa la responsabilità derivante da intossicazione causata da cibi e bevande somministrati;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) in giardini e parchi pubblici nonché dovunque trovino altra adeguata sistemazione;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà e/o dall'impiego di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione, fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
15. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci, incluso carico e scarico;
16. da servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso) esclusa la responsabilità civile professionale medico sanitaria;

17. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti;
18. da proprietà, esercizio e manutenzione di acquedotti -compresi i danni da erogazione di acqua alterata- e rete fognaria;
19. da erogazione e distribuzione di gas per usi domestici e produttivi, compresi i rischi della proprietà dei relativi impianti e infrastrutture e della rete di distribuzione;
20. da esercizio del servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico e scarico di rifiuti in genere, esclusi i rischi da circolazione soggetti all'assicurazione obbligatoria RCA.
La garanzia comprende altresì i rischi derivanti: dalla proprietà e/o dall'impiego di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere; dalla proprietà e/o dall'esercizio di isole ecologiche, di stazioni per la raccolta differenziata e simili nonché da attività di disinfezione e/o disinfestazione;
21. dall'esercizio dei servizi di polizia municipale e di sorveglianza, anche armata;
22. dalla proprietà ed impiego di cani, dalla proprietà e gestione di canili, gattili ed altri ricoveri per animali, dal servizio di accalappiacani e di controllo del randagismo, dall'esistenza di colonie feline, dalla custodia di animali nell'ambito di giardini pubblici e spazi affini, dall'uso di animali per attività in favore di assistiti dai propri servizi (es. ippoterapia);
23. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari della protezione civile, cui è estesa la qualifica di Assicurati;
24. dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili;
25. dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, colonne di distribuzione e/o depositi di carburante per uso proprio, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas;
26. ai soggetti non qualificabili come prestatori di lavoro del Contraente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, personale in comando da altro Ente o Azienda, collaboratori, consulenti, soggetti occupati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità o interessati da progetti di inserimento e/o integrazione in ambito scolastico, lavorativo o sociale, tirocinanti, borsisti, studenti, stagisti, tutor, docenti, insegnanti, volontari in genere, associazioni no profit, famiglie o singole persone affidatarie di minori o di soggetti disagiati, per le competenze loro attribuite) che partecipino ad attività o prestino la loro opera per conto o disposizione o su autorizzazione del Contraente o per iniziative promosse o autorizzate dal Contraente medesimo. Analogamente la garanzia vale per i soggetti assistiti dai servizi del Contraente, per gli alunni delle scuole e degli asili comunali nonché per i minori utenti dei servizi prestati dal Contraente, anche nelle scuole statali del territorio comunale. Tutti i soggetti sopra richiamati devono pertanto considerarsi assicurati;
27. da attività e lavori di manutenzione - anche straordinaria - costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, scavo, posa in opera.

Relativamente a lavori, attività e servizi appaltati a terzi, l'assicurazione è prestata ferma restando la facoltà della Società di agire in via di rivalsa nei confronti delle ditte appaltatrici incaricate dell'esecuzione dei medesimi, se responsabili dei danni.

2.5 Esclusioni

Salvo diversa specifica pattuizione di cui alla successiva sezione 3.0 - Condizioni particolari e delimitazioni, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (titolo X capo I) e ss.mm. e ii., nonché da impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.4 Furto commesso con uso di impalcature e ponteggi dell'Assicurato e 3.5 Danni a cose in consegna o custodia;
- c) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari 3.5 Danni a cose in consegna o custodia e 3.6 Danni a veicoli;

- d) alle cose sulle quali si eseguono lavori, limitatamente alla parte direttamente oggetto dei medesimi;
- e) a fabbricati cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, se derivanti da lavori che implichino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive;
- f) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento nonché conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo si tratti di danni da inquinamento accidentale e cioè conseguenti a contaminazione di acqua, aria o suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture;

Sia l'assicurazione RCT sia l'assicurazione RCO non comprendono inoltre i danni:

- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali nonché di quelli riconducibili a responsabilità civile derivante dal servizio di polizia locale, compresi la detenzione e l'utilizzo di armi da fuoco e relativo munizionamento.
- i) direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j) derivanti da campi elettromagnetici;
- k) direttamente o indirettamente derivanti da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- l) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico.

2.6 Responsabilità personale – Rinuncia alla rivalsa

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro del Contraente nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: amministratori, persone in rapporto di lavoro temporaneo, lavoratori somministrati, tirocinanti, titolari di borse lavoro, lavoratori a progetto, prestatori occasionali, apprendisti, collaboratori, docenti, tutor, consulenti esterni, soggetti impiegati in lavori socialmente utili e/o attività di pubblica utilità, volontari, appartenenti o non ad associazioni di volontariato, per danni arrecati a terzi e/o ad altri Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle rispettive mansioni o degli incarichi o attività, espliciti per conto e/o ordine o disposizione del Contraente/Assicurato, compresi quelli derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. con espresso richiamo, fra le altre, delle norme disciplinate dagli abrogati Decreti Legislativi nn. 626/94 e 494/96 e ss. mm. e ii.). Ai sensi e per gli effetti della presente norma tali soggetti sono pertanto considerati come Assicurati e la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare nei loro confronti - qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge - il diritto di rivalsa, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia RCO.

2.7 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui il competente ufficio del Contraente ne è venuto a conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (Rct) si conviene tra le Parti che per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta

direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l'obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, solo i sinistri per i quali:

- a. abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge, per infortunio o insorgenza di malattia professionale;
- b. abbia ricevuto informazione dell'avvio di un procedimento penale;
- c. abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S. ovvero da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.

2.8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce le spese dell'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

2.9 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti, totalmente o parzialmente, nelle franchigie previste dal presente contratto. Per i detti sinistri il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti, restando tuttavia convenuto che - quando il Contraente/Assicurato produca alla Società elementi utili all'esclusione della propria responsabilità nell'evento dannoso - quest'ultima non potrà dare seguito al risarcimento senza preventivo benestare del Contraente. Il Contraente assume l'obbligo di rimborsare alla Società le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per gli importi rientranti in franchigia e a tal fine, con cadenza semestrale, entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Società invierà al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri nel periodo assicurativo annuo concluso, recante per ciascuno di essi l'indicazione dei seguenti elementi:

- data del sinistro;
- controparte;
- data di pagamento;
- importo liquidato;
- importo da recuperare.

Il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione riepilogativa, provvederà al pagamento del rimborso dovuto alla Società.

2.10 Determinazione del premio

Il premio dell'assicurazione è determinato in forma fissa come indicato nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto. La presente polizza non è pertanto soggetta a regolazione del premio.

2.11 Franchigia

Relativamente alla garanzia RCT e salvo i casi in cui le condizioni di assicurazione prevedano importo minimo non indennizzabile o franchigia di ammontare superiore, l'assicurazione è prestata per ogni sinistro con una franchigia dell'importo indicato alla voce Franchigia per Sinistro nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla SCHEDA TECNICA che forma parte integrante della polizza.

2.12 Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.0 CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

(sempre operanti)

3.1 Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, comprese quelle riconosciute come professionali e/o dovute a causa di servizio dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte del Legale Rappresentante del Contraente/assicurato;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte del Legale Rappresentante del Contraente/assicurato; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Committenza veicoli

A parziale deroga dell'art. 2.5 Rischi Esclusi, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

3.3 Affidamento auto

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, posto che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri prestatori di lavoro, collaboratori e consulenti, automezzi di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente dei menzionati automezzi a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui l'Assicurato stesso debba rispondere.

La presente estensione di garanzia non opera qualora l'evento si configuri come infortunio sul lavoro e il conducente sia un Prestatore di lavoro, quando sia operante la garanzia RCO.

3.4 Danni da furto commesso con uso di impalcature o ponteggi dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di

impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, o da terzi per conto dell'Assicurato stesso, sempre che il furto sia stato regolarmente denunciato alle Autorità. La presente estensione dell'assicurazione è operante con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

3.5 Danni a cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Codice Civile, per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi e nelle strutture del Contraente - consegnate o non consegnate - e comprende altresì i danni cagionati alle cose di terzi in consegna, custodia o deposito al Contraente/Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere, anche movimentate, sollevate, caricate o scaricate.

Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni:

- a impianti, macchine, attrezzature e strumenti di lavoro, in conseguenza diretta ed esclusiva del loro uso ordinario, fatta eccezione per quelli cagionati da stagisti, borsisti, tirocinanti e simili in occasione di stage formativi o iniziative di inserimento lavorativo organizzati o promossi dal Contraente e svolte presso terzi, a condizione che tali iniziative siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente o da specifici accordi formali o convenzioni;
- a beni in leasing all'Assicurato;
- a denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

3.6 Danni a veicoli

- a) Relativamente ai danni cagionati a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, come pure per i danni a veicoli di terzi o prestatori di lavoro che trovino in parcheggio nelle aree di pertinenza delle sedi dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato sia responsabile, la garanzia è operante con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza, indipendentemente dal numero dei veicoli eventualmente interessati dal sinistro.
- b) Relativamente al servizio di rimozione di veicoli attuata per ragioni di sicurezza o di pubblico interesse, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:
 - durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
 - nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi;

L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina del D.Lgs. 209/2005 per quanto concerne la RCA obbligatoria e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Sono esclusi i danni alle cose che si trovino nei veicoli rimossi.

Nel caso in cui la gestione esecuzione del servizio sia stata affidata a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per i detti danni la garanzia è prestata con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

3.7 Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La presente estensione è prestata con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute, per obbligo di legge dell'Assicurato, per neutralizzare, limitare o annullare le conseguenze dell'inquinamento, entro il limite del 5% del massimale previsto per la garanzia.

3.8 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Relativamente ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) nonché da mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, l'assicurazione è operante a condizione che detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

3.9 Danni da incendio

Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l'assicurazione è operante con il limite di risarcimento e la franchigia indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia "Ricorso vicini / terzi", la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.

3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno

Relativamente ai danni a fabbricati derivanti da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno, l'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

Restano esclusi i danni derivanti da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

3.11 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, l'assicurazione è operante con il limite di risarcimento e con la franchigia indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di polizza.

3.12 Errato trattamento di dati personali

A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata è operante con il limite di risarcimento, lo scoperto e il minimo non indennizzabile indicati nella tabella SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO, unita alla Scheda Tecnica di Polizza.

SCHEDA TECNICA

Contraente: Comune di Fanano (Prov. MO)
 Piazza Marconi n. 1 - CAP 41021 C.F./P.IVA 0000000562780361
 durata del contratto: anni 3 e mesi 8, con
 effetto dal: 30/04/2020
 scadenza il: 31/12/2023
 scadenza prima rata il: 31/12/2020

Massimali assicurati

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- ☐ euro 6.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- ☐ euro 6.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- ☐ euro 6.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- ☐ euro 6.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
 - ☐ euro 3.000.000,00 per ogni infortunato
- con un limite massimo del risarcimento di euro 10.000.000,00 nel caso di sinistro che interessi contestualmente sia la garanzia RCT sia la garanzia RCO.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

	norma / estensione di garanzia	scoperto o %	franchigia o importo minimo non indennizzabile (euro)	massimo risarcimento (euro)
2.11	Franchigia per Sinistro RCT, salvo quanto diversamente previsto di seguito nella tabella		1.000,00	
3.1	Malattie professionali			il massimale RCO
3.4	Danni da furto	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx rct	100.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.5	Danni a cose in consegna o custodia		pari alla franchigia per sx rct	200.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.6	Danni a veicoli (sotto carico o scarico o in parcheggio)		pari alla franchigia per sx rct	200.000,00 per periodo assicurativo annuo
	Danni da rimozione veicoli			
3.7	Danni da inquinamento accidentale	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx rct	500.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.8	Danni da interruzione o sospensione di attività	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx rct	500.000,00 per periodo assicurativo annuo

Capitolato Speciale Lotto 5 – RCTO – Comune di Fanano

3.9	Danni da incendio		pari alla franchigia per sx rct	500.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.10	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx rct	500.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.11	Danni a condutture ed impianti sotterranei		pari alla franchigia per sx rct	500.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.12	Errato trattamento di dati personali	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx rct	200.000,00 per periodo assicurativo annuo

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato forfetariamente in misura fissa in base alle sotto indicate Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*) preventivate per l'anno 2019 e non è pertanto soggetto a regolazione.

- Retribuzioni lorde preventivate per l'anno 2019: euro 631.000,00
- Tasso lordo di premio pro mille:

Il premio annuo ammonta pertanto a euro _____ al lordo delle imposte vigenti pro tempore (22,25%)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE